Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato 1° aprile 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.330 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 138.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile, sito in Varallo Sesia.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, per la sede della dipendente sezione di Varallo Sesia, dal geometra Torri Aristide, al prezzo di L. 3.450.000, l'appartamento situato al piano terreno del fabbricato di nuova costruzione che sorge in detta città, via G. Gippa, composto di un salone, un ripostiglio e servizi, della superficie complessiva netta di mq. 53,78, e l'annessa cantina, di mq. 8.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 139.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di San Salvatore delle Clarisse Urbaniste, con sede in Fucecchio (Firenze).

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di San Salvatore delle Clarisse Urbaniste, con sede in Fucecchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 140.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Tommaso Apostolo con quella di Sant'Andrea Apostolo, in Paolisi (Benevento).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Benevento in data 1° aprile 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di San Tommaso Apostolo, in Paolisi (Benevento), con quella di Sant'Andrea Apostolo, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 141.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo con quella di Santa Margherita V. M., nel comune di Moruzzo (Udine).

N. 141. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Brazzacco del comune di Moruzzo (Udine), con quella di Santa Margherita V. M., in frazione Santa Margherita del Gruagno dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in Catania.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 23 gennaio 1966, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 50. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1966.

Modifiche alla composizione della Commissione per la revisione dei contributi e dei canoni radioelettrici previsti dai contratti tipo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954 che determina tra l'altro la composizione della Commissione chiamata a dare il parere sulla determinazione delle tariffe relative ai contratti regolanti i rapporti fra le ditte armatrici delle navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1962, che modifica la composizione della predetta Commissione;

Preso atto che la Confederazione nazionale degli armatori liberi è subentrata al Sindacato generale armatori e che alle esistenti organizzazioni armatoriali si è aggiunta l'Associazione armatori meridionali con sede in Napoli;

Vista la richiesta del Ministero della marina mercantile, circa la opportunità di nominare un rappresentante della detta Associazione in seno alla Commissione;

Considerata inoltre l'opportunità di elevare a due il numero dei rappresentanti del Ministero della marina mercantile e portare a tre i rappresentanti del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonchè nominare un segretario per la detta Commissione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto ministeriale 14 gennaio 1954 è così modificata:

direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni o un funzionario da lui delegato con qualifica di presidente;

tre rappresentanti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui due della Direzione centrale per i servizi radioelettrici e uno della Direzione centrale per i servizi di ragioneria;

due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti di ciascuna delle società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo;

un rappresentante della Confederazione nazionale degli armatori liberi;

un rappresentante della Federazione italiana armamento di linea;

un rappresentante della Federazione nazionale degli armatori;

un rappresentante dell'Associazione armatori meridionali;

un rappresentante dell'Associazione armatori liberi.

Funge da segretario un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 novembre 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Registro n. 9 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 129

(3305)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pavia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Pavia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le eseguenti zone:

comuni di Brallo di Pregola, Menconico, Romagnese, Santa Margherita di Staffora;

comune di Varzi, per la località Dego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Torino;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Basaluzzo, Bistagno, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Francavilla Bisio, Gavi, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Terzo, Trisobbio, Villalvernia, Visone;

comune di Balzola, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Pietra Marazzi, per le località Sardegna, Boidina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3252)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Assessorato per l'agricoltura e il commercio e l'Assessorato per l'economia montana e le foreste della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Per la provincia di Bolzano si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Aldino, Andriano, Anterivo, Avelengo, Appiano, Badia, Barbiano, Bolzano, Braies, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Caines, Caldaro, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chienes, Chiusa, Cornedo, Cortina all'Adige, Corvara, Curon Venosta, Dobbiaco, Egna, Falzes, Fiè, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Lasa, Lauregno, La Valle, Luson, Magrè, Malles Venosta, Marebbe, Marlengo, Martello, Meltina, Merano, Monguelfo, Montagna, Moso Passiria, Nalles, Naturno, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Parcines, Perca, Plaus, Ponte Gardena, Postal, Prato Stelvio, Proves, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, Salorno, San Candido, Santa Cristina Val Gardena, San Felice, San Genesio, San Leonardo Passiria, San Lorenzo Sebato, San Martino Badia, San Martino Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva Val Gardena, Selva Molini, Senale, Senales, Sesto Pusteria, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terento, Terlano, Termeno, Tesimo, Tires, Tirolo, Tubre, Ultimo, Vadena, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle Casies, Vandoies, Varna, Velturno, Verano, Villa Bassa, Villandro, Vipiteno, Predoi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle provvidenze della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Visto l'art. 1 della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 25, lett. *c*), del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, che autorizza la spesa per gli interventi predetti;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Agnosine, per le località S. Andrea, Casale;

comune di Angolo, per la località Val Dezzo;

comune di Artogne, per le località Casescard, Marochello, Corazzini, Piazze, Acquebuone, Re di Artogne, Val Vedetta;

comune di Bagolino, per le località Coré, Traversere, Brominetto, Dorizzo, Camprasso, Ponte Selva, Vaia, Pontecaffaro;

comune di Barghe, per la località S. Gottardo;

comune di Berzo Demo, per le località Val Angolino, Sonza, Planter, Monte, Zosa;

comune di Berzo Inferiore, per le località Piana del Grigna, Guali;

comune di Bienno, per la località Piana del Grigna;

comune di Bione, per le località Dossolo, Moncherane, Bersenico, Breme, Meme, Brusera;

comune di Bovegno, per le località Fonte, Valli Graticelle, S. Andrea, Zigole;

comune di Braone, per le località Gande, Brendibusio;

comune di Breno, per le località Gere, Pescarzo, Astrio, S. Valentino, Belvedere, Degna, Pian d'Astrio;

comune di Caino, per la località Derzina;

comune di Capovalle, per la località Valle di Vestino;

comune di Casto, per la località Bacino del Nozza;

comune di Ceto, per le località Gazzolo, Nadro, Braonin, Cerreto, Valches;

Comune di Cevo, per le località Campelli, Raseghe;

comune di Cimbergo, per le località Pus, Varecola;

comune di Corteno Golgi, per la località Ogliolo;

comune di Esine, per le località Gioldi, Fucine, Tolotti, Dazza, Librinì, Campassi, Resio;

comune di Gardone Riviera, per le località Banale, Ponte Selva;

comune di Gianico, per le località Re, Vedetta, Rovinati, Stalle nuove, Rive;

comune di Irma, per le località Bacastrò, Fontana, Legne;

comune di Lavenone, per la località Piazze;

comune di Losine, per le località Tezze, Isola, Orto, Fandise;

comune di Marmentino, per le località Ville, Dosso, Ombriano;

comune di Marone, per le località Opol, Bagnadore;

comune di Monno, per la località Vecchi Molini;

comune di Mura, per le località Magnàn, Piane, Massino, Nunk;

comune di Niardo, per le località Fa, Crist, Gere;

comune di Ossimo, per la località Pontere;

comune di Paisco Loveno, per la località Val di Scala;

comune di Paspardo, per la località Fontanine;

comune di Pertica Alta, per le località Belprato, Lavino, Navono;

comune di Pertica Bassa, per le località Ronchi, Zarina;

comune di Pezzaze, per le località Rebecco, Cuche, Avano;

comune di Piancamuno, per le località Fossato, Vissone, Parola, Valle Roncaglia, Carretti, Splazzoli;

comune di Piancogno, per la località Fontane;

comune di Pisogne, per le località Rovina, Pressò, Sonvico, Lea, Palot;

comune di Ponte di Legno, per le località Precasaglio, Torre;

comune di Prestine, per le località Prestello, Serla;

comune di Provaglio Val Sabbia, per le località Mastenico, S. Rocco, Cedesano, Arvenino, Livrio;

comune di Sabbio Chiese, per le località Clibbio, Magno;

comune di Sale Marasino, per le località Portole, Vigolo;

comune di Salò, per le località Renzano, Valle Stella;

comune di Sarezzo, per le località Borione, Valverde, Grina, Serradello;

comune di Saviore, per le località Valle, Cotra, Barbuse;

comune di Sulzano, per le località Valli, Nestesino;

comune di Tavernole sul Mella, per le località Pezzoro, Cimmo, Tesoli, Rinzino;

comune di Temù, per la località Villa d'Allegno;

comune di Treviso Bresciano, per le località Fobia, Malsino, Crune;

comune di Vestone, per le località Paline, Gorgone, Fornaci;

comune di Villa Carcina, per le località Breda, Nasolina, Cailina;

comune di Vobarno, per la località omonima e per le località Sacca, Sasso, Eno, Carvanno, Rango;

comune di Zone, per la località Padò;

comune di Acquafredda, per le località Scuola, Roccolo, Ronco Sopra, Regona, Patuzzaia, Rinello, Bradelle;

comune di Alfianello, per le località Oglio, Fenil bianco, Oglio sera, Monteverde;

comune di Bedizzole, per le località Pontenove, Salaghetto;

comune di Borgo San Giacomo, per le località Cascine Oglio, Fenil Vecchio, Fenil Nuovo;

comune di Capriano Azzano, per le località Torricello, Belvedere, Michela, Cizzanello;

comune di Calvisano, per la località Mezzane;

comune di Castel Mella, per le località Onzato, America, Ponte Fornaci, Suarda e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Carpenedolo, per le località Gerole, Bosco Colombarino;

comune di Concesio, per le località Costorio, Campagnole, S. Virgilio;

comune di Collebeato, per le località Portico Grande, Cascina nuova;

comune di Cigole, per le località Gombaro, Bosco. Canove, Marcita, Cascina Nuova, Faccone;

comune di Darfo, per le località Bessimo, Ronchi, Isola, Fossati, Atola;

comune di Dello, per le località Corticelle Pieve, Fienil Mezzo, Calcagna, Sandoni, Colombaie, Bosco, Loppi, Nozza, Andreoletti;

comune di Leno, per la località di Milzanello;

comune di Offlaga, per le località Motta, Fienil Basso, Fondo Mella, Finiletto, Paese, Badie, Selva;

comune di Orzinuovi, per le località Malpaga, Roncaglie, Tripoli, Corradino, Carossi, Madonnina Oglio, Barco;

comune di Manerbio, per le località Isola Mella, Boschi, Mercandone, Merullo, Casella;

comune di Milzano, per le località Dossi, Casale, Breda;

comune di Montichiari, per le località Canove, Pulcagna, Casuccio, S. Giorgio, Tre Porte;

comune di Pavone Mella, per le località Fienil Mella, Fienil Girella, Ponte Mella;

comune di Pontevico, per le località Ronchi, Fienil Nuovo, Fienil Porta, Sabbionere, Cupis Ricovero, Fienil Nuovo e Vecchio;

comune di Pontoglio, per le località Venzaghetto, Venzago, Giraffe, Prato d'Oglio;

comune di Pralboino, per le località Sirena, Stalletto, Carbonera, Zeli, Polesine, Crocetta, Fornaci, Dossello;

comune di Quinzano d'Oglio, per le località S. Ambrogio, Maddalena, Falivera, Mezzullo, Volpe, Saliceto;

comune di Remedello, per le località S. Andrea, Palme, Case Basse, Cascina Bosco, Ronco di Sotto;

comune di Roccafranca, per le località Conta, Saletti, Colombarolo, Colombarine, Circole, Chighilane;

comune di Rudiano, per la località Pescatori;

comune di Seniga, per le località Regona, Porto;

comune di Urago d'Oglio, per le località Bosco Zanotti, Giardino;

comune di Verolavecchia, per le località Monticelli, Bianca;

comune di Villachiara, per le località Combattenti, Bellopera;

comune di Visano, per le località Lama, Boscone, Fabbrica, Colomberone;

comune di Collio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3250)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1967.
Riduzione della tariffa di vendita delle sigarette Muratti Ambassador (Filter) da 10 pezzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere per una marca di sigarette estere alla variazione dell'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* della precitata legge 13 luglio 1965, n. 825;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalla tabella allegato *E* della legge 13 luglio 1965, n. 825, per la sottoindicata marca di sigaretta estera è variato come segue:

Muratti Ambassador (Filter) da 10 pezzi da Lit. 21.000 a Lit. 20.000 per chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, avrà effetto dal 1° aprile 1967.

Roma, addì 10 febbraio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1967
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 337

(3265)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Pascolo dei Tedeschi » e « Castagneta » in Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Pascolo dei Tedeschi » e « Castagneta » in Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bergamo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto forma un quadro naturale di eccezionale importanza perchè — a parte che esso rappresenta un completamento del vincolo già precedentemente deliberato nei riguardi delle zone collinari, sulle quali sorge l'antica città di Bergamo con S. Vigilio — il territorio in questione ha il tipico aspetto paesaggistico delle prealpi bergamasche costituite a boschi, specie di querce (che localmente rappresentano una rarità), e giardini con ville, roccoli e vecchie case sparse e piccoli caratteristici agglomerati urbani, il tutto visibile sia dalle strade circostanti, che scorrono al piano, che da quelle che si snodano nelle zone del Pascolo dei Tedeschi e di Castagneta;

Decreta:

La zona denominata « Pascolo dei Tedeschi » e « Castagneta » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tratto di strada di valle Brembana, via Morla, il torrente Morla, mappali 40, 463, 464, 69, 68, 483, via delle Case Leidi, via Costantino Beltrami, via Castagneta, via dei Vasi, tratto di via Scalvini, via Orsarola, via Colle dei Roccoli, tratto di via S. Sebastiano, via Pascolo dei Tedeschi, confine con il comune di Valbrembo, confine col comune di Paladina, confine con il comune di Sorisole, confine col comune di Ponteranica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 16 *febbraio* 1966

L'anno 1966 addì 16 del mese di febbraio, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per

la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata n. 766 del 5 febbraio corrente anno, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) BERGAMO. — Tutela della zona denominata « Pascolo dei Tedeschi » e « Castagneta ».

(*Omissis*).

Il rappresentante del sindaco di Bergamo, nella persona dell'ing. prof. Emanuele Fumagalli, Assessore all'urbanistica del Comune medesimo, in particolare, esprime il proprio voto favorevole.

La Commissione

Udita la relazione del presidente sulla situazione delle zone con termini denominate Pascolo dei Tedeschi e Castagneta, che costituiscono il seguito della zona già vincolata con i colli di San Vigilio da un lato e, dall'altra, con la zona ricadente nel comune di Paladina per il cui vincolo la Commissione si era favorevolmente espressa nella seduta del 26 maggio 1965;

Constatato che il territorio che si vuol vincolare rappresenta un completamento del vincolo già precedentemente deliberato nei riguardi delle zone collinari, sui quali sorge l'antica città di Bergamo con San Vigilio e che il territorio medesimo presenta un caratteristico aspetto paesaggistico che è quello tipico delle prealpi bergamasche costituite a boschi, specie di querce (che localmente rappresentano una rarità) e giardini con ville, roccoli e vecchie case sparse e piccoli caratteristici agglomerati urbani in modo da formare un quadro panoramico di notevole interesse;

Constatato inoltre che il compendio paesaggistico di cui sopra è visibile sia dalle strade circostanti che scorrono al piano, che da quelle che si snodano nelle zone del Pascolo dei Tedeschi e di Castagneta;

All'unanimità di voti;

Delibera:

Di sottoporre a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4, la zona denominata « Pascolo dei Tedeschi » e « Castagneta », del comune di Bergamo, così delimitata, cominciando da nord:

tratto di strada di valle Brembana, via Morla, il torrente Morla, mappali 40, 463, 464, 69, 68, 483, via delle Case Leidi, via Costantino Beltrami, via Castagneta, via dei Vasi, tratto di via Scalvini, via Orsarola, via Colle dei Roccoli, tratto di via S. Sebastiano, via Pascolo dei Tedeschi, confine con il comune di Valbrembo, confine col comune di Paladina, confine col comune di Sorisole, confine col comune di Ponteranica.

A questo punto l'ing. Fumagalli chiede che la Soprintendenza abbia ad intervenire con adeguata tempestività per disciplinare l'escavazione di materiale argilloso a monte di Castagneta, effettuato da una locale industria di laterizi.

Il prof. Crema dà assicurazioni al riguardo, informando che non appena perfezionata l'opposizione del vincolo oggi deliberato, verranno presi opportuni contatti con l'Amministrazione forestale.

(*Omissis*).

(3190)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1967.

Riduzione della tariffa di vendita di sigarette estere nel condizionamento da 10 pezzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere per alcune marche di sigarette estere alla variazione dell'inserimento nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* alla precitata legge 13 luglio 1965, n. 825;

Udito in proposito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 49 del 24 gennaio 1967;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 13 luglio 1965, n. 825, per le sottoindicate marche di sigarette estere nel condizionamento da 10 pezzi è variato come segue:

PRODOTTI SENZA DAZIO

Sigarette:

Turmac Red Filtrex, da L. 20.000 a L. 19.000 per chilogrammo convenzionale.

PRODOTTI DI PROVENIENZA C.E.E.

Sigarette:

Astor (Filter), da L. 21.000 a L. 20.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Windsor (Filter Tipped), da L. 21.000 a L. 20.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Peter Stuyvesant (Filter King Size), da L. 19.000 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

H. B. Crownfilter, da L. 19.000 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Peer Export (Filter), da L. 19.000 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Mokri Filter (K.F.), da L. 19.000 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Lux Filter K.S., da L. 19.000 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio;

Rothmans King Size (Filter Tipped), da L. 20.000 a L. 19.000 per chilogrammo convenzionale più dazio.

PRODOTTI DI PROVENIENZA PAESI TERZI

Sigarette:

Craven « A » King Size Filter, da L. 18.250 a L. 18.000 per chilogrammo convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1967
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 321

(3266)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XL Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XL Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano dal 14 al 22 ottobre 1967 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1967.

Autorizzazione alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 29 ottobre 1953, 20 giugno 1956 e 9 luglio 1963, coi quali la Banca del Cimino, con sede in Viterbo, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Viterbo, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Corchiano, Cura di Vetralla, Fabrica di Roma, Gradoli, Marta, Montefiascone, Monterosi, Onano, Soriano del Cimino, Tuscania, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Bolsena, Arlena, Barbarano, Graffignano, Latera, Tessennano e Civita Castellana, nonchè in quello di Pescia Romana, frazione del comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Cimino, con sede in Viterbo, coi propri decreti in data 29 ottobre 1953, 20 giugno 1956 e 9 luglio 1963, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bassano in Teverina, Calcata, Castel S. Elia, Lubriano e Proceno, in provincia di Viterbo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Cimino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1967

Il Ministro: COLOMBO

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1967.

Classificazione tra le provinciali di nove tratti stradali e declassificazione di tre tratti stradali in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 10 maggio 1965, n. 180, con la quale l'Amministrazione provinciale di Lucca ha approvato la declassificazione a comunale dei seguenti otto tratti di strade provinciali:

1) tratto iniziale entro l'abitato di Pietrasanta, della strada provinciale di « Vallecchia » (km. 0+186);

2) tratto iniziale entro l'abitato di Forte dei Marmi, della strada provinciale di « Marina » (km. 0+529);

3) tratto iniziale entro l'abitato di Lucca, della strada provinciale « Romana » (km. 0+177);

4) tratto della strada provinciale « Lucchese - Romana », in comune di Porcari, in località « La Pineta » (km. 0+220);

5) tratto della strada provinciale « Romana », in comune di Lucca in località Antraccoli (km. 1+310);

6) tratto della strada provinciale « Lucca-Camaiore-Viareggio », nei comuni di Camaiore e di Massarosa, in corrispondenza del centro dell'abitato di Valpromaro (km. 0+615);

7) tratto della strada provinciale « Lodovica », in comune di Borgo a Mozzano, in località frazione Diecimo (km. 1+100);

8) tratto della strada provinciale « Lodovica », in corrispondenza del comune di Borgo a Mozzano (chilometri 1+600);

e la classificazione tra le provinciali dei seguenti nove tratti stradali (di cui cinque in variante):

1) variante della strada provinciale « Lucchese - Romana », costruita in località « La Pineta » (km. 0+240);

2) variante della strada provinciale « Romana », costruita in località Antraccoli (km. 1+290);

3) variante della strada provinciale « Lucca-Camaiore-Viareggio » costruita in località Valpromaro (km. 0+600);

4) variante della strada provinciale « Lodovica », costruita in località Diecimo (con inizio in località « Patino » e termine al passaggio a livello di Diecimo) (km. 1+664);

5) variante della strada provinciale « Lodovica », costruita in corrispondenza dell'abitato di Borgo a Mozzano (con inizio in località « Madonnina di Mao » e termine in località « Ponte Pari ») (km. 1+711);

6) tronco di collegamento, presso l'abitato di Castelnuovo di Garfagnana, dalla provinciale di « Valdarni » alla strada statale n. 445 « della Garfagnana » (chilometri 0+226);

7) tronco della strada comunale « Via della stazione » del comune di Borgo a Mozzano (tratto di collegamento della variante di cui al precedente n. 4 con la strada provinciale di « Pescaglia »), con la denominazione di strada provinciale « Lodovica » (km. 0+160);

8) strada « Passerella di Bolognana » inizio dalla frazione Bolognana del comune di Galligano e termine a Fornaci di Barga (km. 0+800);

9) strada « Passerella di Ponte all'Ania » inizio in località Turrite Cava in comune di Gallicano e termine nei pressi di Ponte all'Ania, in comune di Coreglia Antelminelli (km. 0+800);

Visto il voto 13 dicembre 1966, n. 1766, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, per quel che riguarda le richieste di classificazione, che i tratti sopra elencati possano essere classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Ritenuto, per quel che concerne le richieste di classificazione, che per i tratti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8), non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto, non essendo stati alterati i capisaldi dalle varianti cui i tratti stessi sono sottesi, trova applicazione l'art. 6 della legge citata;

Ritenuto che occorre, invece, procedere con formale provvedimento alla declassifica per i tratti di cui ai numeri 1), 2), e 3);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i seguenti tratti stradali:

1) variante della strada provinciale « Lucchese - Romana », costruita in località « La Pineta » (chilometri 0+240);

2) variante della strada provinciale « Romana », costruita in località Antraccoli (km. 1+290);

3) variante della strada provinciale « Lucca-Camaiore-Viareggio », costruita in località Valpromaro (km. 0+600);

4) variante della strada provinciale « Lodovica », costruita in località Diecimo (con inizio in località « Pastino » e termine al passaggio a livello di Diecimo) (km. 1+664);

5) variante della strada provinciale « Lodovica », costruita in corrispondenza dell'abitato di Borgo a Mozzano (con inizio in località « Madonnina di Mao » e termine in località « Ponte Pari ») (km. 1+711);

6) tronco di collegamento, presso l'abitato di Castelnuovo di Garfagnana, dalla provinciale di « Valdarni » alla strada statale n. 445 « della Garfagnana » (chilometri 0+226);

7) tronco della strada comunale « Via della stazione » del comune di Borgo a Mozzano (tratto di collegamento della variante di cui al precedente n. 4) con la strada provinciale di « Pescaglia »), con la denominazione di strada provinciale « Lodovica » (km. 0+160);

8) strada « Passerella di Bolognana » inizio dalla frazione Bolognana del comune di Galligano e termine a Fornaci di Barga (km. 0+800);

9) strada « Passerella di Ponte all'Ania » inizio in località Turrite Cava in comune di Galligano e termine nei pressi di Ponte all'Ania, in comune di Coreglia Antelminelli (km. 0+800).

Art. 2.

Sono declassificati dalla categoria delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco dei Comuni territorialmente interessati i tratti:

1) tratto iniziale entro l'abitato di Pietrasanta, della strada provinciale di « Vallecchia » (km. 0+186);

2) tratto iniziale entro l'abitato di Forte dei Marmi, della strada provinciale di « Marina » (km. 0+529);

3) tratto iniziale entro l'abitato di Lucca, della strada provinciale « Romana » (km. 0+177).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(3289)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1967.

Autorizzazione ai presidenti delle Amministrazioni provinciali a consentire la caccia alla selvaggina migratoria sino al 30 aprile 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1966 che dispone il divieto di esercizio venatorio nelle isole di Capri e di Ischia per un periodo sperimentale di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1966 che dispone il divieto di caccia e uccellagione alla selvaggina migratoria, per la durata di cinque anni, nei periodi annuali compresi tra il 1° aprile e la data di apertura dell'esercizio venatorio, di volta in volta fissata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 13 del testo unico sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1966 che consente temporaneamente l'esercizio venatorio in determinate zone delle isole di Capri e di Ischia;

Considerato che particolari esigenze, meglio valutate localmente dalle competenti Amministrazioni provinciali, suggeriscono di consentire, in via eccezionale e straordinaria l'esercizio venatorio nel periodo successivo al 31 marzo e non oltre il 30 aprile 1967, nel rispetto delle norme intese a proteggere la selvaggina nell'intervallo di tempo delle riproduzioni;

Decreta:

E' data facoltà ai presidenti delle Amministrazioni provinciali di consentire, ai sensi e nei limiti dell'art. 21

del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, la caccia alla selvaggina migratoria anche in epoca successiva al 31 marzo 1967, e non oltre il 30 aprile 1967, quando particolari situazioni locali, da precisare nel provvedimento, giustifichino eccezionalmente l'esercizio della caccia in detto periodo.

La caccia potrà essere consentita solo nella fascia costiera compresa tra i duecento ed i mille metri, estensibile a millecinquecento metri nei casi in cui specifiche necessità relative alle condizioni dei luoghi lo esigano, dal battente dell'onda, limitatamente all'intervallo di tempo compreso tra le ore nove ed il tramonto, a condizione che venga assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche nelle isole di Capri e di Ischia, dove la caccia può essere consentita nelle zone delimitate con il decreto ministeriale 14 ottobre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3527)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 marzo 1967.
Norme per la profilassi della peste equina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 61 del 10 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 10 agosto 1965;

Considerato che la peste equina, la cui presenza è segnalata in alcuni Paesi del nord Africa e nella Spagna, può costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico nazionale;

Ritenuto opportuno estendere anche a detta malattia le vigenti misure di polizia veterinaria, relative alle malattie infettive e diffusive;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive degli equini, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la peste equina.

Art. 2.

Nei casi accertati della malattia di cui al precedente articolo si adottano le norme contenute nel decreto ministeriale 20 luglio 1965 nonchè quelle previste dagli articoli 10, 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse.

Art. 3.

Ai fini della profilassi della peste equina il veterinario provinciale può ordinare, previo nulla osta del Ministero della sanità, la vaccinazione degli equini esistenti nelle zone esposte al contagio.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3472)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 marzo 1967.
Norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini. (Blue tongue).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 61 del 10 marzo 1965;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 10 agosto 1965;

Considerato che la febbre catarrale degli ovini, la cui presenza è stata segnalata in alcuni Paesi mediterranei, può costituire un pericolo per il patrimonio zootecnico nazionale;

Ritenuto opportuno estendere anche a detta malattia le vigenti misure di polizia veterinaria, relative alle malattie infettive e diffusive;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive degli equini e degli ovini, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la febbre catarrale degli ovini.

Art. 2.

Nei casi accertati della malattia di cui al precedente articolo si adottano le norme contenute nel decreto ministeriale 20 luglio 1965 nonchè quelle previste dagli articoli 10, 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(3473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 marzo 1967, la Società cooperativa agricola « Caseificio sociale cooperativo di Casentiga », con sede in Corteno (Brescia), costituita per rogito Arrigo Calvi in data 23 agosto 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gian Mario Ballardini.

(3211)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 791.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3379)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3380)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Bauladu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3381)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3382)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3383)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.190.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3387)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3384)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3385)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1967, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3386)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 783, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta BERLINGIERI Pietro fu Annibale, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 15.202.263 (lire quindicimilioniduecentoduemiladuecentosessantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 2.805.000 già liquidato con decreto ministeriale 27 luglio 1960, n. 6096/4000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 27 dicembre 1960).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante delle decisioni della competente Commissione provinciale e della Commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione L.
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ DI COLTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	45	—	Pascolo	I	4.35.50	261,30	370	96.681
24	14	—	Seminativo irriguo	III	3.08.10	647,01	400	258.804
24	1	—	Id.	II	1.40.30	364,78	390	142.264
24	2	—	Id.	II	2.96.10	769,86	390	300.243
24	18	—	Seminativo	II	0.97.50	107,25	340	36.465
24	5	—	Seminativo irriguo	II	1,96.60	511,16	390	199.352
24	6	—	Id.	II	2.09.50	544,70	390	212.433
24	7	—	Id.	II	0.18.70	48,62	390	18.962
24	53	—	Id.	II	0.38.50	100,10	390	39.039
24	8	—	Id.	II	2.23.20	580,32	390	226.325
24	9	—	Id.	II	1.25.50	326,30	390	127.257
24	10	—	Id.	II	5.14.00	1.490,60	390	581.334
24	11	—	Pascolo	I	5.64.40	338,64	370	125.297
24	54	—	Seminativo irriguo	II	0.40.90	118,61	390	46.258
13	14	—	Id.	III	11.70.30	2.106,54	400	842.616
13	15	—	Pascolo	I	0.48.70	29,22	370	10.811
13	18	—	Id.	I	1.36.40	81,84	370	30.281
13	20	—	Seminativo	III	0.64.70	51,76	350	18.116
13	22	—	Id.	III	0.89.20	71,36	350	24.976
13	30	—	Seminativo irriguo	II	3.45.60	898,56	390	350.438
13	31	—	Seminativo	III	18.03.10	1.442,48	350	504.868
13	32	—	Seminativo irriguo	III	1.22.80	221,04	400	88.416
13	33	—	Id.	II	1.14.70	298,22	390	116.306
13	34	—	Id.	III	13.17.40	2.371,32	400	948,528
13	35	—	Seminativo	III	1.81.70	145,36	350	50.876
13	36	—	Seminativo irriguo arborato	II	1.05.80	433,78	375	162.667
13	37	—	Seminativo irriguo	II	9.63.90	2.506,14	390	977.395
13	38	—	Id.	II	0.08.20	21,32	390	8.315
13	39	—	Fabbricato rurale	—	0.27.00	—	—	—
13	40	—	Seminativo irriguo	III	5.13.60	924,48	400	369.792
13	41	—	Seminativo	III	63.52.90	5.082,32	350	1.778.812
12	14	—	Seminativo irriguo	III	15.12.00	3.175,20	400	1.270.080
12	15	—	Seminativo	III	5.42.80	434,24	350	151.984
12	16	—	Pascolo	I	11.61.10	696,66	370	257 764
12	23	—	Id.	I	1.28.90	77,34	370	28.616
22	44	—	Bosco alto fusto	I	6.40.90	275,59		
24	12	—	Id.	I	9.88.30	424,97		
13	16	—	Id.	I	1.69.30	72,80		
13	17	—	Id.	I	20.89.40	898,44		4.799.890
13	19	—	Id.	I	3.12.80	134,50		
13	21	—	Id.	I	1.07.00	46,02		
13	7	—	Id.	I	0.88.40	38,02		
			TOTALI . . .		243.15.70	29.168,77		15.202.263

(2096)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 31 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,51	624,51	624,51	624,52	624,53	624,51	624,50	624,52	624,51	624,52
$ Can.	576,97	576,80	576,75	576,90	577,20	576,62	576,80	576,90	576,62	577 —
Fr. Sv.	144,13	144,10	144,10	144,085	144,15	144,11	144,07	144,085	144,11	144,10
Kr. D.	90,44	90,41	90,38	90,37	90,40	90,41	90,37	90,37	90,41	90,40
Kr. N.	87,39	87,37	87,38	87,39	87,40	87,38	87,3725	87,39	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,05	121,02	121,05	121,035	121,10	121,03	121,03	121,035	121,03	121 —
Fol.	172,82	172,88	172,88	172,87	172,90	172,86	172,875	172,87	172,86	172,85
Fr. B.	12,58	12,562	12,5710	12,5635	12,57	12,56	12,56	12,5635	12,57	12,56
Franco francese	126,15	126,15	126,15	126,14	126,18	126,13	126,14	126,14	126,13	126,15
Lst.	1747,56	1747 —	1746,50	1747,05	1747,25	1747 —	1747 —	1747,05	1747 —	1747 —
Dm. occ.	157,12	157,08	157,10	157,10	157,15	157,07	157,09	157,10	157,07	157,09
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1650	24,1680	24,15	26,17	24,168	24,1680	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,79	21,7850	21,75	21,80	21,793	21,7850	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4175	10,41	10,41	10,41125	10,4175	10,41	10,41

Media dei titoli del 31 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,51
1 Dollaro canadese	576,85
1 Franco svizzero	144,077
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,381
1 Corona svedese	121,032
1 Fiorino olandese	172,872
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	126,14
1 Lira sterlina	1747,025
1 Marco germanico	157,095
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,789
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 12, foglio n. 282, il ricorso straordinario proposto dalla bibliotecaria di 2ª classe De Lieto dottoressa Luisa n. Maffei avverso il diniego del Ministero della pubblica istruzione di applicare in favore proprio e di altri colleghi in appresso indicati, per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 1ª classe, il beneficio previsto dall'art. 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è dichiarato improcedibile.

Con lo stesso decreto i ricorsi straordinari proposti dai bibliotecari di 2ª classe Rossini dottoressa Irma, Paradisi dottoressa Lilia n. D'Elia, Vianello dott. Nereo e Finazzi dott. Marcello avvero il provvedimento sopra menzionato, sono dichiarati inammissibili.

(3346)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 151, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 4 ottobre 1965 dal sig. Ricciardi Pasquale avverso la decisione adottata dal Consiglio della V classe del Liceo scientifico statale di Benevento, la quale avrebbe denegato al ricorrente la iscrizione per frequantare per la terza volta il corso dell'anno scolastico 1962-63.

(3323)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 18 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 156, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario presentato dal sig. Giuseppe Martinelli avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione per invalidità alla navigazione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, comunicatogli, tramite la FILM-CGIL di Viareggio, con lettera della stessa Cassa n. 134/40150/R/PM del 20 febbraio 1963.

(3340)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. La signora Maria Casciano è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte San Giovanni Campano (Frosinone);

2. Il sig. Alberto Floridi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ripi (Frosinone);

3. Il sig. Maggiorino Zozi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Oreste (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3446)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Cocco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sinnai (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3448)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

La signorina Stefanini Anna detta Annetta è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Governatore: CARLI

(3449)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Corso di addestramento nella stenografia parlamentare

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 9 marzo 1967, n. 2272, con il quale è stabilita la regolamentazione dei corsi di addestramento nella stenografia parlamentare;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 marzo 1967;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un corso di addestramento nella stenografia parlamentare secondo le norme ed i programmi previsti dalla regolamentazione approvata con decreto del Presidente della Camera n. 2272 in data 9 marzo 1967.

Possono chiedere l'ammissione al corso i cittadini italiani forniti di diploma di maturità o licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abiliti alla iscrizione alle Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di economia e commercio ovvero di lettere o filosofia.

Gli aspiranti devono aver compiuto gli anni diciotto e non aver superato gli anni 22.

I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 1967.

Entro l'anzidetta data gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta da bollo da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano riportato condanne penali.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autentica:

1) diploma di maturità o licenza di abilitazione;

2) certificato medico rilasciato dal medico provinciale in data posteriore a quella del bando e attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego.

Gli aspiranti indicheranno nella domanda gli estremi del documento legale di riconoscimento di cui sono provvisti o, in mancanza di tale documento, allegheranno fotografia autenticata nelle forme di legge.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Non si terrà conto delle domande che, per qualunque motivo, perveranno oltre il termine avanti indicato.

L'ammissione al corso è subordinata all'esito favorevole di una prova culturale scritta consistente nello svolgimento di un tema di storia italiana contemporanea — dall'unità alla proclamazione della Repubblica — di una prova tecnica consistente nella stenoscrizione di un brano per un tempo non superiore a tre minuti senza standard di velocità. Il brano dovrà essere tradotto subito dopo la dettatura.

Gli aspiranti ammessi al corso dovranno frequentare — senza diritto ad alcun rimborso di spese o sovvenzione — un periodo a carattere propedeutico-formativo della durata di sei mesi.

In tale periodo gli allievi saranno tenuti a frequentare lezioni teorico-pratiche trisettimanali di stenografia parlamentare per un tempo non inferiore, complessivamente, a sei ore nonchè lezioni di Diritto costituzionale, di Procedura parlamentare e di Storia politica e parlamentare trisettimanali per un tempo non superiore, complessivamente, a tre ore.

Saranno esclusi, dal primo periodo del corso, a giudizio insindacabile del Segretario generale della Camera, su proposta del capo servizio della stenografia, gli allievi che daranno prova di scarsa diligenza o di indisciplina.

Al termine di tale periodo gli allievi saranno sottoposti ad un colloquio orale sulle materie culturali del corso e ad una prova pratica di stenografia parlamentare nella quale dovranno dimostrare di essere in grado di stenoscrivere sotto dettatura

e per non meno di 10 minuti brani di discorsi parlamentari a velocità non inferiore a 90 parole al minuto con traduzione sicura e trascrizione a macchina.

Gli allievi che supereranno le anzidette prove saranno prescelti — nei limiti delle vacanze esistenti nell'organico del ruolo degli stenografi a condizioni speciali ed in ordine di merito — a frequentare il secondo periodo del corso nel quale saranno tenuti ad effettuare esercitazioni di stenografia parlamentare con frequenza trisettimanale per un tempo non inferiore complessivamente a sei ore e dovranno effettuare tirocini pratici in sedute di Assemblea e di Commissioni ed a seguire un corso di nozioni di stilistica.

Gli allievi in tale periodo dovranno raggiungere una velocità non inferiore a 120 parole al minuto con traduzione sicura. Essi riceveranno in questa fase del corso una sovvenzione, a titolo di borsa di studio, di lire ottantamila mensili nette.

Al termine del periodo applicativo anzidetto saranno giudicati meritevoli dell'iscrizione nel ruolo degli stenografi a condizioni speciali con il rapporto di impiego e con il trattamento economico previsti dal decreto presidenziale 9 marzo 1967, numero 2272 ostensibile, a richiesta degli interessati presso il Servizio del personale, gli allievi che, oltre ad aver seguito il corso con diligenza e profitto, avranno raggiunto la velocità di 120 parole al minuto con traduzione sicura.

Gli allievi che non conseguiranno le condizioni avanti indicate saranno definitivamente esclusi, non avranno titolo ad alcun trattamento di liquidazione e potranno soltanto ricevere un certificato di frequenza dei corsi con attestato di conoscenza della stenografia parlamentare fino alla velocità di fatto raggiunta.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il Segretario generale: COSENTINO

(3454)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di addestramento alla ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche anno II, parte III, n. 7 del 24 marzo 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) Bando di concorso per laureati a ventitre borse di addestramento alla ricerca nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie;

2) Bando di concorso a due borse di addestramento alla ricerca nel campo della Patologia vegetale e della Pedologia da usufruirsi presso l'Istituto nazionale per piante da legno « Giacomo Piccarolo » di Torino;

3) Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca da usufruirsi presso l'Istituto di meccanica applicata alle macchine dell'Università di Genova.

(3455)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1966, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato avranno luogo in Roma, alle ore 8, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1967.

Roma, addì 22 marzo 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SALIZZONI

(3453)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ispettore amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in economia e commercio o in scienze economico-marittime o in giurisprudenza o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano d'impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie ad essi assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di Università e di Istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da Lit. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale Università lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la lingua in cui, a norma dell'art. 5, lettera *d*) intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da Lit. 400, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'Autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica nei riguardi dei vincitori del concorso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete.

Art. 5.

Gli esami consistono in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) istituzioni di diritto privato;

c) contabilità di Stato e ragioneria;

d) composizione in lingua francese oppure in lingua inglese a scelta del candidato (con uso del vocabolario).

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) elementi di diritto internazionale privato;

3) legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria, ed in quella facoltativa di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato di quello ottenuto nelle prove facoltative di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non è stata scelta per la prova obbligatoria.

Per la prova scritta consistente in una composizione con uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri almeno cinque giorni dopo il termine previsto dal primo comma dell'art. 4 ed è composta di un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un magistrato ordinario od amministrativo non inferiore a magistrato di Corte d'appello o equiparato e di due professori titolari di Università o di altro Istituto equiparato.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 5 e quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta d'identità;
3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di 15 giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia, oggetto della prova o delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La Commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova scritta deve avere luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da Lit. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da Lit. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da Lit. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, in carta bollata da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da Lit. 400;

o) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da Lit. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare

(per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da Lit. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato, in carta da bollo da Lit. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata da Lit. 400, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso devono far pervenire al Ministero degli affari esteri, Direzione generale del personale e dell'amministrazione, Ufficio II, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 400. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta da bollo da Lit. 400, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da Lit. 400;

4) certificato su carta da bollo da Lit. 400, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da Lit. 400. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da Lit. 400, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione su carta da bollo da Lit. 400, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, vice ispettori amministrativi di 3ª classe in prova, per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1967
Registro n. 256, foglio n. 215

PROGRAMMI DI ESAME

Istituzioni di diritto privato

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.
2. I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, specie e suoi elementi sostanziali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.
3. Personalità e capacità. Le persone fisiche e le persone giuridiche.
4. Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.
5. La successione ereditaria legittima e testamentaria.
6. Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. Il possesso.
7. Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto: requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.
8. I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

Contabilità di Stato

1. Patrimonio dello Stato.
2. Contratti.
3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.
4. Rendiconto generale. Conto consuntivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.
6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.
7. Compiti delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.
8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Ragioneria

1. Ragioneria generale.
2. Ragioneria pubblica.
3. Ragioneria privata.

Diritto amministrativo

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritti soggettivi, potestà, interessi e altre situazioni giuridiche soggettive. Diritto pubblico e diritto privato.
2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudine e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
3. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Attività amministrativa e di governo. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Personalità di diritto pubblico.
4. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.
5. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.
6. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.
7. Le prestazioni amministrative: di denaro, di cose, di attività.
8. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo (annullamento e revoca ex officio, riforma, correzione, sanatoria, conversione, convalida).

9. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario

1. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
2. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
3. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
4. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
5. Concetto di bisogno pubblico, i servizi pubblici, le imprese pubbliche.
6. Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.
7. La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.
8. Le imposte e loro classificazione. Caratteri dell'imposta. Accertamento e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.
9. Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.
10. Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.
11. Il bilancio dello Stato. Carattere del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.
12. Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza delle giurisdizioni fiscali. La competenza dei tribunali ordinari.

Elementi di diritto internazionale privato

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti dell'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazione.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Elementi di statistica metodologica

Metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapopolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

Roma, addì 18 marzo 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

(3461)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bergamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune li Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Vailati dott. Costantino	punti	94,60	su 132
2. De Lisi dott. Leonardo	»	91,52	»
3. Madau Diaz dott. Gaetano	»	91,16	»
4. Del Bene dott. Giovanni	»	91,09	»
5. Ferraro dott. Domenico	»	90,81	»
6. Di Simine dott. Eugenio	»	88,23	»
7. Cirelli dott. Giuseppe	»	83,86	»
8. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	83,05	»
9. Cirillo dott. Alfonso	»	82,20	»
10. Bonasia dott. Michele	»	80,54	»
11. Tarabini dott. Lodovico	»	77,78	»
12. Caporusso dott. Domenico	»	76,21	»
13. Silvano dott. Guido	»	76,10	»
14. Graziani dott. Marcello	»	76,02	»
15. Pelosi dott. Luigi	»	73,68	»
16. Cantanna dott. Pietro	»	71,79	»
17. Conte dott. Egidio	»	71,02	»
18. Mennini dott. Aldo	»	69,68	»
19. Camassa Gino	»	67,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3273)

MINISTERO DELLA DIFESA

Aumento dei posti e proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per il reclutamento di ufficiali nel servizio tecnico del Genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 114, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ufficiali nel servizio tecnico del Genio;

Considerata l'opportunità di prorogare di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Giornale ufficiale dell'Esercito il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, previsto dagli articoli 4 e 9 del decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i posti messi a concorso in base alla situazione del ruolo del servizio tecnico del Genio;

Considerato che in base alle esigenze organiche del servizio tecnico predetto è necessario provvedere a coprire nel maggior numero possibile i posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali nel servizio tecnico del Genio, previsto dagli articoli 4 e 9 del decreto ministeriale 23 aprile 1966, è prorogato rispettivamente di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale dell'Esercito o nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 23 aprile 1966 è modificato come segue:

« E' indetto un concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di sedici ufficiali al 2° corso superiore tecnico del genio, di cui:

a) cinque capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso della laurea in ingegneria;

b) tre capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione;

c) otto giovani di età non superiore a 32 anni, in possesso del diploma di laurea in ingegneria.

Art. 3.

All'art. 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1966 è aggiunto il seguente comma:

« I posti che eventualmente rimanessero ancora scoperti saranno devoluti agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale dell'Esercito.

Roma, addì 17 gennaio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1967
Registro n. 21, *foglio n.* 2

(3202)

Graduatoria del concorso a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1966, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli ed esame colloquio per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 178;

Visto il decreto ministeriale in data 23 luglio 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 163;

Visto il risultato dell'esame colloquio sostenuto dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso straordinario a ventuno posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Ruolo chimici

1. Quaranta Michele . . . . punti 348,19
2. Mossa Giueppe . . . . » 336,14
3. Gallerani Raffaele . . . . » 330,81
4. Mazzetti Alberto . . . . » 329,69
5. Trezza Gaetano . . . . » 309,20
6. Manganaro Vincenzo . . . . . » 298,69
7. Caroselli Marcello . . . . . » 289,42
8. Capitelli Stefano . . . . . » 288,82

Ruolo fisici

1. Franchi Paolo . . . . punti 391,11
2. Finizio Carlo . . . . » 382,14
3. Agostini Roberto . . . . » 354,20
4. Conte Michele . . . . » 336,36
5. Bellofiore Raffaello . . . . » 313,76
6. Bizzarri Bizzarro . . . . » 310,94
7. Delunas Adriano . . . . » 304,42
8. Rinieri Sante . . . . » 292,08
9. Carbini Vittorio . . . . . . » 291,77

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 191

(3200)

Aumento dei posti e proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per il reclutamento di ufficiali nei servizi tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1966, registro n. 27, foglio n. 113, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ufficiali nei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzzazione, chimico-fisico, delle trasmissioni e geografico;

Considerata l'opportunità di prorogare di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Giornale ufficiale dell'Esercito il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti concorsi, previsto dagli articoli 4 e 14 del decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i posti messi a concorso in base alla situazione dei ruoli dei servizi tecnici della motorizzazione, chimico-fisico e delle trasmissioni;

Considerato che in base alle esigenze organiche dei servizi tecnici è necessario provvedere a coprire nel maggior numero possibile i posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali nei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, delle trasmissioni e geografico, previste dagli articoli 4 e 14 del decreto ministeriale 4 gennaio 1966, è prorogato rispettivamente di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Giornale ufficiale dell'Esercito e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 gennaio 1966, nella parte relativa ai concorsi per l'ammissione di ufficiali al 7° corso superiore tecnico della motorizzazione, al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico e al 10° corso di specializzazione nucleare, al 2° corso di specializzazione elettronica, è modificato come segue:

2) concorso per titoli o per titoli ed esami di cinque ufficiali al 7° corso superiore tecnico della motorizzazione, di cui:

a) un capitano e tenente in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in chimica, in chimica industriale;

b) due capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione;

c) due giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in chimica, in chimica industriale;

3) concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di ventiquattro ufficiali al 3° corso superiore tecnico chimico-fisico e sedici al 10° corso di specializzazione nucleare, di cui:

a) sedici capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in agraria, in veterinaria;

b) cinque capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione;

c) diciannove giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in agraria, in veterinaria;

4) concorso per titoli o per titoli ed esami per l'ammissione di tredici ufficiali al 2° corso di specializzazione elettronica, di cui:

a) cinque capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica;

b) tre capitani o tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione;

c) cinque giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica.

Art. 3.

All'art. 2 del decreto ministeriale 4 gennaio 1966 è aggiunto il seguente comma:

« I posti che eventualmente rimanessero ancora scoperti, saranno devoluti agli ufficiali in servizio permanente effettivo non muniti di laurea ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale dell'Esercito.

Roma, addì 17 gennaio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1967
Registro n. 21, foglio n. 1

(3201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria del concorso a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1 del 12 ottobre 1966 è pubblicato il decreto ministeriale 22 agosto 1966, n. 1409, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1966, registro n. 6, foglio n. 379, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1965, n. 9418.

(3456)

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1 del 12 ottobre 1966 è pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1966, n. 1017, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, al registro n. 5, foglio n. 337, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'A.N.A.S., indetto con il decreto ministeriale 7 agosto 1965, n. 8648.

(3457)

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria del concorso ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1 del 12 ottobre 1966 è pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1966, n. 10952, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 6, foglio n. 168, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami ad otto posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1965, n. 8549.

(3458)

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria del concorso a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1 del 12 ottobre 1966 è pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1966, n. 9707, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1966, registro n. 5, foglio n. 332, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami a venti posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 7 settembre 1966, n. 9418.

(3459)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Esami per il conseguimento della indennità speciale di 2ª lingua ai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, sulla indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto il regolamento di esecuzione della legge anzidetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 807;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della indennità prevista dalla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami i dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, gli appartenenti alle forze armate, e i dipendenti dai Comuni e dagli Enti e istituti di diritto pubblico operanti in provincia di Bolzano, le cui Amministrazioni abbiano deliberato la estensione al proprio personale della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Art. 3.

Le domande di ammissione all'esame redatte su carta da bollo dovranno essere presentate nel termine di quaranta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ai capi degli uffici o ai comandi, presso cui gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

I capi degli uffici che ricevono le domande, le trasmetteranno entro il termine di sessanta giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, presso la sede di Trento o presso l'ufficio del Vice Commissario del Governo in Bolzano con l'indicazione della data di presentazione della domanda, e della carriera cui il dipendente appartiene o risulta equiparato.

Art. 5.

Le prove di esame consistono, per il personale delle carriere direttive, di concetto e equiparata e per gli ufficiali, in due traduzioni una dal tedesco in italiano e una dall'italiano in tedesco e una prova orale. I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale delle carriere esecutive, ausiliarie ed equiparate, per i sottufficiali e il restante personale militare, l'esame consiste in una prova orale, con versione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco e colloquio.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina delle Commissioni di esame.

Art. 7.

Il diario, la sede e la data delle prove scritte d'esame sono comunicate agli interessati almeno 20 giorni prima dell'inizio.

Art. 8.

L'esito delle prove scritte è comunicato agli interessati.

Ai partecipanti risultati idonei è altresì comunicato il calendario delle prove orali.

Art. 9.

Il giudizio finale della Commissione è dato dall'attestazione « ha superato l'esame » o « non ha superato l'esame ».

Dall'esito degli esami viene data pubblicità, nello stesso giorno e negli stessi locali in cui i concorrenti, sostengono le prove orali mediante comunicato scritto.

Art. 10.

Le risultanze degli esami vengono comunicate alle Amministrazioni di appartenenza dei singoli partecipanti, che notificano il risultato agli interessati e provvedono alla emissione dei formali provvedimenti di concessione dell'indennità di seconda lingua a favore di coloro che, avendo superato l'esame, prestino servizio in provincia di Bolzano o in uffici con competenza regionale, che hanno sede in Trento.

Trento, addì 17 marzo 1967

Il commissario del Governo: SCHIAVO

(3318)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Nuova sede di esame del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 10 gennaio 1967, n. 4912, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia, di cui al bando 2 maggio 1966, n. 1582, ed è stata, altresì, indicata la città di Teramo come sede delle prove di esame;

Considerato che le prove stesse dovranno svolgersi a Napoli, anzichè a Teramo;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito nel proprio decreto in data 10 gennaio 1967, n. 4912, le prove di esame del concorso indicato in narrativa avranno sede in Napoli presso l'Istituto di igiene di quella Università degli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Teramo e dei Comuni interessati.

Teramo, addì 13 marzo 1967

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(3331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2248 Med. in data 23 maggio 1966, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 settembre 1965;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo alla data del 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Garsia dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe presso la Prefettura;

Marconi dott. Maurizio, medico provinciale superiore;

Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile Santa Croce di Cuneo;

Bernabei dott. Dario, specialista in ostetricia e ginecologia, libero esercente;

Cattaneo Carla, ostetrica condotta.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà la sua sede in Cuneo e inizierà le prove di esame dopo che è trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 13 marzo 1967

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(3293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 19444 del 14 luglio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, Ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Nocerino dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;

Grasso dott. Aurelio, vice prefetto;

Tesauro prof. dott. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Napoli;

D'Elia prof. Osvaldo, libero docente in ostetricia e ginecologia;

Femiano Anna Maria, ostetrica condotta del comune di Acerra.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Salemme Vittorio, consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di quest'Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, non oltre il 30 maggio 1967.

Napoli, addì 14 marzo 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(3314)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 209 in data 5 aprile 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura delle condotte veterinarie vacanti alla data del 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Agostinelli Giuseppe . . . . . . punti 69,870
2. Braganti Riccardo . . . . » 62,720
3. Sbarra Giovanni . . . . punti 61,650
4. Franciosini Francesco . . . . . . » 58,260
5. Canneto Amneris . . . . » 57,750
6. Zinci Antonio . . . . » 57,478
7. Misericordia Francesco . . . . . . » 53,740
8. Settimi Augusto . . . . » 53,420
9. Perazzi Mario . . . . » 53,000
10. Trombettoni Fausto . . . . » 52,485
11. Crescenzi Brenno . . . . » 52,439
12. Fagiolo Gino . . . . » 49,720
13. Valente Enrico . . . . » 49,000
14. Bruni Eliano . . . . » 48,030
15. Nari Guido . . . . » 48,000
16. Perotti Emidio . . . . » 47,250
17. Valente Carlo . . . . » 44,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, in quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 13 marzo 1967

Il veterinario provinciale: STOPPANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Agostinelli Giuseppe: Consorzio Montecchio-Baschi;

2) Braganti Riccardo: Consorzio Lugnano in Teverina-Alviano-Guardea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, in quello della Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 13 marzo 1967

Il veterinario provinciale: STOPPANI

(3177)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.